

Ai gentili clienti
Loro sedi

DL liberalizzazioni: le modifiche alla disciplina delle licenze

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **con il DL semplificazioni**, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state **modificate alcune disposizioni del TULPS in materia di licenze**. Viene prevista, in particolare, **l'allungamento della durata delle licenze, che passa – salvo casi eccezionali – da un anno a tre anni**. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti di emergenza per il finanziamento e il contenimento della spesa pubblica e della liberalizzazione delle attività economiche, **il governo tecnico ha puntato verso la semplificazione degli adempimenti burocratici connessi all'esercizio dell'attività economica**. Tra le novità contenute nel DL semplificazioni ricordiamo, in particolare, **l'abrogazione delle disposizioni concernenti la fissazione da parte dell'autorità competente degli orari di chiusura dei negozi e degli esercizi commerciali**. Dopo la scelta di **liberalizzare gli orari di chiusura e apertura di negozi, bar e ristoranti, disposta recentemente dal dl 201/2011**, è stato **eliminato dall'ordinamento ogni possibile tentazione per i sindaci di ritenere che sussista, in capo agli stessi, una qualsivoglia autonomia decisionale**.

Premessa

Con il DL semplificazioni vengono apportate alcune **modifiche al Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza (TULPS)**. Con il citato DL il governo tecnico ha voluto dare un taglio ad alcuni degli adempimenti previsti attualmente dal RD n. 773 del 18.06.1931 diventati ormai obsoleti. Tra le misure approvate dal Consiglio dei Ministri evidenziamo, in particolare, la **modifica della disciplina riguardante la revoca della licenza**. Secondo le **nuove disposizioni**, infatti, la **licenza sarà revocata dopo 30 giorni di inattività e non dopo otto giorni come previsto**

dalla disciplina attuale (le disposizioni del DL, infatti, entreranno in vigore solo successivamente alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale).

Come noto, le disposizioni potrebbero essere **modificate in sede di conversione del decreto legge**, pertanto bisogna tenere conto **che a seguito della pubblicazione del decreto in GU** la disciplina recata nell'articolo 13 relativamente alle innovazioni apportate al TULPS **potrebbe essere ritoccata fino all'approvazione definitiva della legge di conversione**.

Le nuove disposizioni in materia di durata delle licenze

Come brevemente anticipato in premessa, **il comma 1 dell'articolo 13 del DL semplificazioni prevede la modifica parziale di alcune disposizioni in materia di licenze. In particolare, viene previsto l'allungamento della durata delle licenze da un anno a 3.**

Al riguardo evidenziamo che la modifica, ha **riflessi sia positivi che negativi: in generale**, infatti, la **durata delle licenze viene aumentata a tre anni ma già nel 2001, con il dpr 311**, tutte le **licenze previste dal Titolo III del TULPS** (disposizioni relative a spettacoli, affissioni, tipografie, esercizi pubblici, mestieri girovaghi) sono **diventate permanenti** e, quindi, in mancanza di una specifica normativa, si potrebbe interpretare la disposizione in senso peggiorativo: **non più permanenti bensì triennali**.

Sempre secondo quanto previsto dal DL semplificazioni, verrà modificato l'articolo n. 51 del TULPS in modo tale da allungare a due anni la licenza per la vendita di esplosivi. Per effetto di tale modifica, quindi, l'articolo 51 stabilisce quanto segue:

LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 51 TULPS	
Le disposizioni dell'articolo 51 a seguito delle modifiche del DL semplificazioni	La licenza per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi di qualsiasi specie è permanente.
	La licenza di vendita dura due anni.
	Le licenze sono valide soltanto per i locali indicati dalla stessa.
	Le licenze di trasporto sono temporanee o permanenti.

Altra modifica riguarda la **produzione, la duplicazione, la riproduzione, la vendita, il noleggio e la cessione di nastri, dischi e videocassette**. Per effetto di una modifica apportata all'articolo 75 TULPS, infatti:

- i soggetti che **vogliono effettuare tali attività devono darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro;**
- l'iscrizione **non deve essere rinnovata ogni anno.**

La licenza per tali tipologie di attività, quindi, **diventa permanente**.

Le novità in materia di revoca delle licenze

Il DL semplificazioni prevede la **modifica della disciplina concernente la revoca delle licenze**, contenuta **nell'articolo 99 TULPS**. Secondo quanto previsto dalle nuove modifiche, nel caso di **chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai 30 giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata**. La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia **decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto**. Tale termine **non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore**.

OSSERVA

La vecchia disciplina prevedeva la **revoca della licenza dopo 8 giorni di inattività**.

Le novità in materia di agenzie di affari, prestiti su pegno, recupero crediti

Per effetto di alcune modifiche all'articolo 115 TUIR **non è più prevista la necessità di richiedere la licenza al Questore nel caso di apertura o conduzione di agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari**, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili. In sostituzione della licenza viene prevista la mera comunicazione al questore.

Viene disciplinato, inoltre, che **le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore**. La licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali.

Orari di apertura

Tra le disposizioni di cui è prevista l'abrogazione risulta l'art. 173, primo comma del regolamento 635/1940, secondo cui *"nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali"*. Dopo la scelta di **liberalizzare gli orari di chiusura e apertura di negozi, bar e ristoranti**, disposta recentemente dal dl 201/2011, **è stato eliminato dall'ordinamento ogni possibile tentazione per i sindaci di ritenere che sussista, in capo agli stessi, una qualsivoglia autonomia decisionale**.

Altre modifiche al TULPS

Tra le altre novità del DL semplificazioni che hanno modificato il TULPS evidenziamo **l'abrogazione delle seguenti disposizioni:**

DISPOSIZIONI ELIMINATE DAL TULPS	
Articolo	Disposizione
Art. 12 comma 1	<i>"Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto".</i>
Articolo 86 comma 2	<i>"La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci".</i>
Articolo 107	<i>"I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcoliche devono denunciare al Prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con Decreto, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito".</i>
Articolo 115 comma 3	Viene eliminata la limitazione della valenza della licenza ai locali indicati dalla stessa per agenzie di prestiti su pegno, altre agenzie di affari, sensale o di intromettitore.

Le abrogazioni contenute nel regolamento attuativo del TULPS

L'ultimo comma dell'articolo 11, oltre a quanto sopra riportato in relazione agli orari di apertura dei negozi e dei locali commerciali, ha previsto **l'abrogazione delle seguenti disposizioni del RD 635/40:**

DISPOSIZIONI ELIMINATE DAL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL TULPS	
Articolo	Disposizione
Articolo 121	<i>"Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco".</i>
Articolo 123 comma 2	In materia di manifestazioni sportive viene eliminata la previsione secondo cui <i>"l'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la</i>

	<i>manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della Legge e ne informa tempestivamente il Questore”.</i>
Articolo 159	<i>“Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della Legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza. L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.”</i>
Articolo 184	<i>“La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, quindici giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito. La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di quindici giorni. Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco”.</i>

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO